



SERVIZIO 4 - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO

(Data e protocollo in intestazione)

Oggetto: Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, cosiddetto “decreto rilancio” (in vigore dal 19.05.2020) – Artt. 152-154. “Sospensione dei pignoramenti dell’Agente della riscossione su stipendi e pensioni”- “Sospensione delle verifiche ex art. 48-bis DPR N. 602 del 1973” – “Proroga del periodo di sospensione delle attività dell’Agente della riscossione”; art. 264 “Liberalizzazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi in relazione all'emergenza COVID-19”. - **pensioni e trattamenti di fine servizio – indicazioni operative - circolare**

Ai Dirigenti di aree e servizi del Fondo Pensioni

E p.c.:

- Al Commissario straordinario
- Al Consiglio di indirizzo e vigilanza
- Al Collegio sindacale
- Al Garante del Fondo

Sede

- Al Dipartimento della Funzione pubblica e del personale – Servizio 11
dipartimento.funzione.pubblica@certmail.regione.sicilia.it
- Alla Presidenza della Regione
Segreteria generale
segreteria.generale@certmail.regione.sicilia.it

Ufficio Legislativo e Legale
ufficio.legislativo.legale@certmail.regione.sicilia.it
- A Riscossione Sicilia S.p.A.
direzionegenerale@pec.riscossionesicilia.it
- Al Ragioniere Generale della Regione Siciliana
dipartimento.bilancio@certmail.regione.sicilia.it

ART. 152 “SOSPENSIONE DEI PIGNORAMENTI DELL’AGENTE DELLA RISCOSSIONE SU STIPENDI E PENSIONI”

Il decreto legge in oggetto prevede all’articolo 152 la sospensione dal **19 maggio** (data di entrata in vigore dello stesso) **al 31 agosto 2020** degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi



REGIONE SICILIANA

*Fondo per il pagamento del trattamento di quiescenza
e dell'indennità di buonuscita del personale regionale
Ente pubblico previdenziale*
Sede legale: Viale Regione Siciliana n.2246 - 90135 Palermo
Codice Fiscale 97249080827
Resp. del procedimento: Istr. Pietro Durante tel. 0917072707
pec: fondo.pensioni@certmail.regione.sicilia.it
email: fondopensionisicilia@regione.sicilia.it

effettuati dall'Agente della riscossione su stipendi, pensioni e altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego.

Come già detto l'articolo 152 contempla anche i pignoramenti presso terzi aventi ad oggetto *altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego*, e pertanto va ricompresa anche l'indennità di buonuscita.

All'evidenza la norma in oggetto riguarda esclusivamente i pignoramenti promossi dall'Agente della riscossione e, pertanto, non rientrano nell'ambito di applicazione della norma i pignoramenti presso terzi promossi da altri soggetti pubblici o privati.

Per quanto premesso, sotto il profilo operativo, si rappresenta agli uffici competenti del Fondo che:

- a) vanno sospesi tutti gli accantonamenti che si sarebbero dovuti effettuare nel periodo intercorrente tra il 19 maggio e il 31 agosto 2020 in virtù dei pignoramenti promossi dall'Agente della Riscossione;
- b) **non** vanno svincolate e restituite al debitore esecutato le somme accantonate dal Fondo, quale terzo pignorato, prima del 19 maggio 2020 e le stesse debbono essere versate all'Agente della Riscossione non appena verrà emessa l'ordinanza di assegnazione;
- c) la sospensione dell'obbligo dell'accantonamento per il periodo interessato, 19 maggio-31 agosto 2020, vige anche laddove sia già intervenuta l'ordinanza di assegnazione.

ART. 153 "SOSPENSIONE DELLE VERIFICHE EX ART. 48-BIS DPR N. 602 DEL 1973"

L'articolo 153 del decreto legge in oggetto, richiamando l'art. 68 del D.L. n. 18/2020, sospende le verifiche ex art. 48-bis del DPR n. 602/1973 dall'8 marzo al 31 agosto 2020; pertanto, in tale periodo si dovrà procedere ai pagamenti di importo superiore a cinquemila euro senza effettuare la verifica di che trattasi.

Le verifiche eseguite in data anteriore all'8 marzo 2020, per le quali l'Agente della riscossione non ha provveduto a notificare l'ordine di versamento ex art. 72-bis del D.P.R. n. 602/1973 entro il 18 maggio, rimangono prive di effetto, e conseguentemente anche in tali casi si dovrà procedere al pagamento dovuto al beneficiario e/o alla restituzione di quanto eventualmente accantonato.

ART. 264 "LIBERALIZZAZIONE E SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI IN RELAZIONE ALL'EMERGENZA COVID-19"

Con l'articolo 264 del decreto legge in esame il legislatore interviene, in relazione all'emergenza COVID-19 e per un preciso arco temporale, *dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020, "Al fine di garantire la massima semplificazione, l'accelerazione dei procedimenti amministrativi e la rimozione di ogni ostacolo burocratico nella vita dei cittadini e delle imprese ..."*.

Con riferimento a detto articolo, **si segnala la lettera a) del comma 1**, ai sensi della quale *"le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 sostituiscono ogni tipo di documentazione comprovante tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla normativa di riferimento, anche in deroga ai limiti previsti dagli stessi o dalla normativa di settore, fatto comunque salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159" nei "procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto l'erogazione di benefici economici comunque denominati, indennità, prestazioni previdenziali e assistenziali, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni e sospensioni, da parte di pubbliche amministrazioni"*.

I Dirigenti delle aree e dei servizi del Fondo Pensioni vigilino sul puntuale adempimento delle disposizioni legislative in argomento.

Distinti saluti

Il Direttore generale

(Filippo Nasca)



REGIONE SICILIANA

Fondo per il pagamento del trattamento di quiescenza

e dell'indennità di buonuscita del personale regionale

Ente pubblico previdenziale

Sede legale: Viale Regione Siciliana n.2246 - 90135 Palermo

Codice Fiscale 97249080827

Resp. del procedimento: Istr. Pietro Durante tel. 0917072707

pec: fondo.pensioni@certmail.regione.sicilia.it

email: fondopensionisicilia@regione.sicilia.it